

Controgaranzia Fondo di Garanzia L. 662 su interventi concessi da Fondi di garanzia regionali

Premessa – Regolamento (UE) n. 1303 / 2013 – art. 38 – comma 6

Gli organismi ... ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario (*ndr il Fondo di garanzia*) come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

Proposte operative

Senza interventi regolatori la concessione di controgaranzie del Fondo di Garanzia PMI su garanzie rilasciate dai fondi di garanzia regionali, può dare luogo a comportamenti opportunistici.

Al fine di eliminare questa eventualità, le Finanziarie Regionali propongono di stipulare con il gestore del Fondo di Garanzia PMI una convenzione che individui stringenti regole di accesso dei fondi di garanzia regionali alla controgaranzia.

Per poter accedere agli interventi di controgaranzia un fondo di garanzia regionale dovrà:

- A. essere utilizzato esclusivamente per il rilascio di garanzie da controgarantire agli interventi del Fondo di Garanzia PMI;
- B. avere un'iniziale dotazione patrimoniale almeno pari a un importo da concordare;
- C. operare con un moltiplicatore non superiore a quello corrispondente all'assorbimento patrimoniale del Fondo di Garanzia PMI per l'ultima fascia di rating ammissibile;
- D. operare con modalità che consentano un'adeguata granularità e segmentazione dei rischi, da individuare anche tenendo conto delle normative della vigilanza bancaria in materia di grandi esposizioni.

Relativamente ai punti di cui sopra osserviamo che:

- il rapporto di controgaranzia verrà attivato esclusivamente per fondi di garanzia senza rischi in essere, prevalentemente costituiti con risorse della vigente programmazione;
- la valutazione di ammissibilità e la concessione degli interventi di controgaranzia saranno effettuate dal gestore del Fondo di Garanzia PMI su ogni singola posizione, come già oggi avviene per la concessione degli interventi di riassicurazione, presentate esclusivamente tramite portale internet; rimarranno escluse le operazioni per cui non è prevista la valutazione tramite rating (es. start-up e operazioni di importo ridotto);
- i fondi di garanzia regionali operano con un moltiplicatore inferiore a 8; gli intermediari vigilati che rilasciano garanzie e non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico, hanno un assorbimento patrimoniale pari al 6%, che equivale ad un moltiplicatore "lordo" pari a 16 rispetto alla dotazione di risorse proprie; è evidente la differente rischiosità delle due categorie di soggetti da controgarantire.

Una delle maggiori perplessità espresse per la concessione di controgaranzie sugli interventi concessi a valere sui fondi di garanzia regionali è che il Fondo di Garanzia PMI non può "assumersi" rischi superiori alla perdita massima che può subire il fondo di garanzia regionale. Questa perplessità è però superata nel caso delle

“sezioni speciali”, che in sostanza sono fondi di garanzia regionali, gestiti a livello centrale come “capitale separato” rispetto alle risorse del Fondo di Garanzia PMI, destinati ad integrare le nuove percentuali di intervento del Fondo di Garanzia PMI¹.

Dato che la normativa in vigore riconosce esplicitamente l’accesso dei fondi regionali di garanzia agli interventi di controgaranzia², l’unico elemento distintivo delle “sezioni speciali” rispetto ai fondi di garanzia regionali è la certezza della corretta gestione delle risorse.

La proposta di ANFIR è volta ad assicurare il corretto utilizzo dello strumento di controgaranzia sui fondi regionali, affinché anche a questa forma di intervento sia consentito di esplicare il massimo grado di utilità per le imprese beneficiarie.

La concessione di garanzie su fondi regionali richiede la presenza di operatori specializzati sui singoli territori che consentano di:

- massimizzare l’efficacia degli interventi posti in essere, tramite la conoscenza diretta della realtà economiche e la valutazione complessiva dei loro fabbisogni finanziari;
- coordinare gli interventi di garanzia con gli altri strumenti finanziari a disposizione delle imprese beneficiarie;
- assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti nelle strategie regionali di smart specialization ed effettuare specifiche modalità di controllo e di monitoraggio.

La costituzione delle sezioni speciali presso il Fondo di Garanzia PMI è una forma di intervento utilizzabile dalle Regioni che, pur riconoscendo l’importanza del sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese, non siano dotate di strumenti efficaci per il collocamento e la selezione degli interventi sul territorio.

Una volta completato il percorso che porterà a riconoscere ad entrambe le modalità di intervento uguale efficacia, la scelta fra le due opzioni spetterà ad ogni singola regione sulla base dei propri obiettivi, delle caratteristiche del territorio e delle risorse e competenze disponibili.

¹ L’effettiva utilità per le imprese beneficiarie derivante dall’aumento delle percentuali di garanzia – individuate come adeguate a livello nazionale - potrebbe essere oggetto di separata analisi sulla base dei dati disponibili.

² Il Decreto del 6 marzo 2017 definisce controgaranzia “*la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore*” e definisce “*soggetti garanti*”: *i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie **sia a valere su fondi di garanzia** per i soggetti beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;*”.